



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia Barletta Andria Trani

Originale Deliberazione di Consiglio Comunale

Argomento iscritto al numero 8 dell'ordine del giorno della seduta del 30/11/2021

N. 104 DEL REG.	Oggetto: SUDDIVISIONE DEL COMPARTO CP8 - MAGLIA BS.AD 28 DEL P.U.G. DEL COMUNE DI TRANI (EX. ART. 12 COMMA 3 LETT. E-BIS L.R. N.20/2001 COSÌ COME MODIFICATO DELL'ART. 16 COMMA 1 B) DELLA L.R. N. 5 DEL 25/02/2010 E SS.MM.II) APPROVAZIONE
DATA 30/11/2021	

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **Novembre** alle ore **10.30** nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in via Ordinaria di Prima, sotto la Presidenza del Sig. Avv. **MARINARO Giacomo** con l'assistenza del Segretario Generale Dott. **Francesco Angelo Lazzaro**.

All'inizio dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come appresso indicati:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1)	Avv. Amedeo Bottaro	X	18)	CORRADO Giuseppe	X
2)	PALUMBO Filiberto		19)	BIANCOLILLO Claudio	X
3)	LAURORA Tommaso		20)	AMORUSO LEO	X
4)	BRANA' Vito		21)	CIRILLO Luigi	X
5)	Avv. MARINARO Giacomo	X	22)	di GREGORIO Michele	X
6)	CORMIO Patrizia	X	23)	MASTROTOTARO Giuseppe	X
7)	CORNACCHIA Irene	X	24)	ANGIOLILLO ANTONIO	X
8)	CUNA Federica	X	25)	MOROLLO LUCA	X
9)	AVANTARIO Carlo		26)	di LEO Giovanni	X
10)	DI TULLO Denise	X	27)	DE TOMA Pasquale	X
11)	MANNATRIZIO ANSELMO		28)	CENTRONE Michele	X
12)	RÜGGIERO Carlo	X	29)	FERRI ANDREA	X
13)	PARENTE LIA	X	30)	COZZOLI Emanuele	X
14)	LOCONTE Antonio		31)	LAURORA Erika	X
15)	BEFANO Antonio	X	32)	CORRARO Felice	X
16)	di MEO Donata	X	33)	SCIALANDRONE Mariangela	X
17)	LOPS Michele	X			

Totale presenti n. 17 Totale assenti n. 16

Il Presidente Marinaro enuncia la **proposta n.176 del 22.11.2021, iscritta al punto 7 dell'ordine del giorno**, avente per oggetto: **Suddivisione del Comparto CP8 – maglia bs.ad 28 del PUG del Comune di Trani (ex art.12, comma s, lett.e-bis L.R. n.20/2001 così come modificata dall'art.16, comma 1 b) della L.R. n.5 del 25 febbraio 2010 e ss.mm.ii.) – Approvazione.**

Il Consigliere Vito Branà presenta una pregiudiziale con la quale chiede il ritiro del provvedimento ed illustra le sue motivazioni.

Non essendoci interventi sulla pregiudiziale la stessa viene posta ai voti per appello nominale ed è respinta con 17 voti contrari ed un 1 voto favorevole resi dai 18 Consiglieri presenti al momento del voto, come di seguito:

- Bottaro Amedeo: contrario.
- Palumbo Filiberto: assente.
- Laurora Tommaso: assente.
- Branà Vito: favorevole.
- Marinaro Giacomo: contrario.
- Cormio Patrizia: assente.
- Cornacchia Irene: contraria.
- Avantario Carlo: contrario.
- Cuna Federica: contraria.
- Di Tullo Denise: contraria.
- Mannatrizio Anselmo: assente.
- Ruggiero Carlo: contrario.
- Parente Lia: contraria.
- Loconte Antonio: assente.
- Befano Antonio: contrario.
- Di Meo Donata: contraria.
- Lops Michele: contrario.
- Corrado Giuseppe: contrario.
- Biancolillo Claudio: assente.
- Amoruso Leo: contrario.
- Cirillo Luigi: contrario.
- Di Gregorio Michele: contrario.
- Mastrototaro Giuseppe: contrario.
- Angiolillo Antonio: contrario.

- Morollo Luca: assente.
- Di Leo Giovanni: assente.
- De Toma Pasquale: assente.
- Centrone Michele: assente.
- Ferri Andrea: assente.
- Cozzoli Emanuele: assente.
- Laurora Erika: assente.
- Corraro Felice: assente.
- Scialandrone Mariangela: assente.

Acquisita la votazione della pregiudiziale seguono interventi sul provvedimento da parte dei Consiglieri Giovanni Di Leo, Vito Branà che pone dei quesiti all'architetto Francesco Gianferrini, Lia Parente, Michele Lops, Andrea Ferri.

Dopo la replica dell'architetto Gianferrini interviene il Sindaco, segue l'intervento del Consigliere Michele di Gregorio.

Non essendoci altri interventi la proposta viene posta ai voti per appello nominale ed è approvata con 17 voti favorevoli resi dai 17 Consiglieri presenti al momento del voto, come di seguito:

- Bottaro Amedeo: favorevole.
- Palumbo Filiberto: assente.
- Laurora Tommaso: assente.
- Branà Vito: assente.
- Marinaro Giacomo: favorevole.
- Cormio Patrizia: favorevole.
- Cornacchia Irene: favorevole.
- Avantario Carlo: assente.
- Cuna Federica: favorevole.
- Di Tullo Denise: favorevole.
- Mannatrizio Anselmo: assente.
- Ruggiero Carlo: favorevole.
- Parente Lia: favorevole.
- Loconte Antonio: assente.
- Befano Antonio: favorevole.
- Di Meo Donata: favorevole.

- Lops Michele: favorevole.
- Corrado Giuseppe: favorevole.
- Biancolillo Claudio: assente.
- Amoruso Leo: favorevole.
- Cirillo Luigi: favorevole.
- Di Gregorio Michele: favorevole.
- Mastrototaro Giuseppe: favorevole.
- Angiolillo Antonio: favorevole.
- Morollo Luca: assente.
- Di Leo Giovanni: assente.
- De Toma Pasquale: assente.
- Centrone Michele: assente.
- Ferri Andrea: assente.
- Cozzoli Emanuele: assente.
- Laurora Erika: assente.
- Corrado Felice: assente.
- Scialandrone Mariangela: assente.

Con lo stesso esito, a seguito di separata votazione, il provvedimento è reso immediatamente eseguibile ex art.134, 4° comma t.u. 267/00.

La sopraestesa verbalizzazione rappresenta la sintesi della discussione svolta, la cui versione integrale, derivante dalla trascrizione della registrazione fonica della seduta, redatta a cura di ditta incaricata, è posta in allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la città di Trani è dotata di Piano Urbanistico Generale, attualmente vigente ed approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi della legge Regione Puglia n.20/2001, con propria deliberazione n.8 del 31 marzo 2009, esecutiva a termine di legge ed a seguito di pubblicazione sul B.U.R.P. in data 7 maggio 2009;

- l'attuazione del predetto strumento urbanistico di pianificazione generale, è subordinata anche, e per alcune parti del territorio, allo studio dei comparti mediante la predisposizione dei Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.), come disciplinati dall'art. 16 della legge Regione Puglia n.20 del 27 luglio 2001 e s.m.i. e dall'art. 6.11.1 delle Norme Tecniche di Esecuzione del P.U.G.;

- l'art. 2.02 delle NTA del PUG “*Indici edilizi, parametri, definizioni*” al punto 30, definisce il “*comparto edilizio*” come “*un'area delimitata, con o senza presenza di edifici, nella quale gli interventi di edificazione o di riqualificazione, comportano progettazione planovolumetrica unitaria o di PUE estesa all'intera area, con l'utilizzo del principio della perequazione, regolata da patti convenzionali pubblico-privati*”;

- l'art. 5.04 delle NTA del PUG “*Comparto perequato*”, dispone che:

1. *Il comparto perequato costituisce una unità di intervento e/o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia;*
 2. *Il comparto può comprendere immobili da trasformare e/o aree libere da utilizzare secondo le previsioni e prescrizioni del PUG e/o del PUE;*
 3. *Esso ha come finalità precipua quella di conseguire, tra i proprietari e/o gli aventi titolo interessati, la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri connessi all'attuazione del PUG;*
 4. *La realizzazione degli interventi previsti nel comparto è subordinata all'approvazione del piano urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica e/o privata esteso all'intero comparto;*
 5. *Ha (hanno) titolo a presentare il piano di comparto il (i) proprietario (proprietari) che rappresenti (rappresentino), in base alla superficie catastale, almeno il 51 per cento degli immobili compresi entro il perimetro dell'area interessata;*
- la tavola n.10 del PUG “*Definizione dei comparti e direttive strutturali di tutela*” in scala 1:5.000, individua i comparti minimi di intervento che, in alcuni casi, includono diverse maglie urbanistiche;
- fra le aree di nuovo insediamento previste dal P.U.G. è stato individuato anche il comparto Cp/8 con destinazione Bs.ad-28 (zona residenziale di completamento).

Considerato che:

- la normativa Regionale ha previsto per i Comparti di intervento la possibilità della loro "suddivisione in comparti di dimensione più ridotte", ovvero la modifica della loro perimetrazione, con le condizioni e limitazioni imposte dalla medesima norma regionale, allo scopo di consentire l'approvazione di tale fattispecie di variazione del PUG in sede esclusivamente comunale;
- l'art.12 comma 3 della L.R. n.20/2001, sì come modificato ed integrato dall'art. 16 comma 1 lett.

b) della L.R. n.5/2010, ed in ultimo, per la parte che qui interessa, sostituita dall'art.4, comma 1, lett. a) della L.R. 28/2016, dispone che:

3. *La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non è soggetta ad approvazione regionale di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), o a verifica di compatibilità regionale e provinciale di cui alla presente legge quando la variazione deriva da:*

(...)

e-bis) modifiche delle perimetrazioni o suddivisioni dei comparti di intervento di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10), di cui all'articolo 51 della L.r. 56/1980 o di cui all'articolo 14 della L.r. 20/2001, nonché modifiche delle unità di minimo intervento, che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità e/o la riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico.

- l'art. 6.11.1 (direttive strutturali di tutela) è previsto al comma 4 che, *"Gli standard e le aree di cessione, anche fra comparti diversi, devono essere prioritariamente accorpati e localizzati su strade pubbliche"*.

Preso atto che:

- con istanza acquisita al protocollo generale del Comune Trani al prot. gen. n. prot. 24513 del 21/07/2017, i proprietari proponenti hanno inoltrato la richiesta di suddivisione del Comparto CP/8 Bs.ad 28 del Piano Urbanistico Esecutivo ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n.20/2001 così come modificata dell'art. 16 comma 1 b) della Legge Regionale n. 5 del 25 febbraio 2010 e ss.mm.ii.;
- con nota del 20/12/2019 prot. n.60805 l'Ufficio Urbanistica del Comune di Trani chiedeva ai soggetti proponenti di integrare la documentazione già in possesso dello stesso; Contestualmente l'UTC con la medesima nota chiedeva ai proponenti di manifestare, il proprio interesse a proseguire nella formazione della proposta di suddivisione presentata del 2017;
- con nota acquisita al protocollo generale del Comune Trani al prot. gen. n. prot. 35908 del 22/07/2017, i proprietari proponenti manifestavano l'interesse per proseguire nell'iter di suddivisione del comparto di cui all'oggetto;
- con nota del 11/05/2021 prot. n.24256 l'Ufficio Tecnico del Comune di Trani chiedeva ai soggetti proponenti di integrare ulteriormente la documentazione già in possesso dello stesso e nello specifico di trasmettere un *"asseverazione prodotta dal tecnico incaricato, ove si*

specificchino le condizioni di esclusione di cui all'art. 7, comma 7.2 lettera a) punto VI del Regolamento Regionale 18/2013 di attuazione della Legge Regionale 12/44" e una copia digitale della proposta progettuale e di tutti gli atti relativi alla proposta in oggetto, al fine di consentire l'avvio della procedura di VAS per la registrazione sul portale Regionale per poter accertare la presenza delle condizioni di esclusione del Piano dalla procedura di VAS;

- con nota acquisita al protocollo generale del Comune di Trani al Prot. n. 24850 del 14/05/21 il progettista incaricato arch. Francesco Innino ha trasmesso, la dichiarazione con cui assevera la sussistenza delle condizioni di esclusione del progetto presentato della procedura di VAS in base al R.R. n. 18/13 ex art.7, comma 7.2, lettera a) punto VI e una copia in formato digitale su supporto CD del progetto e di tutti gli atti relativi alla proposta in oggetto;
- Dopo un approfondimento istruttorio, con nota prot. n. 47347 del 09/09/21 L'Ufficio Tecnico del Comune di Trani ha ritenuto di dover chiedere ai soggetti proponenti e al tecnico progettista alcune integrazioni in merito all'estensione del comparto e dei futuri sub Comparti, nonché delle specifiche relative alle urbanizzazioni a realizzarsi;
- Con nota acquisita la prot. generale del Comune di Trani al n.48830 del 17/09/2021, l'arch. Francesco Innino, tecnico di parte ha presentato una relazione integrativa e una Tavole Unica di dettaglio, allegate al presente atto, quali parti integranti e sostanziali insieme alla documentazione già prodotta in sede di presentazione dell'istanza;
- A seguito del Consiglio Comunale tenutosi in data 16/11/2021 la proposta di deliberazione è stata restituita all' ufficio tecnico come da intese e che quest'ultimo ha richiesto per le vie brevi ai progettisti ulteriori integrazioni prontamente trasmesse con nota acquisita al prot. n. 63050 del 19/11/2021 che si allegano alla presente come parte integrante e sostanziale.

Rilevato che:

- Come si evince dalla documentazione presente agli atti (relazioni tecniche di progetto e tavole) prodotte dal richiedente, e allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il Comparto CP8 è delimitato a Nord dalla sede ferroviaria (FS), a Est da Via Verdi, a Sud dalla sede della s.s. 16/bis e ad Ovest da Via delle Forze Armate, ha un'estensione complessiva di 81.675 mq alla quale è necessario sottrarre 9.950 mq (aree già edificate ed urbanizzate) per cui la superficie territoriale residuale è 71725 mq;
- Secondo quanto specificato dal tecnico incaricato la suddivisione d del Comparto CP/8 consiste nella suddivisione in tre sub compartimenti (Sub1, Sub2, Sub3). Il comparto CP8/sub1 avrà una superficie territoriale di 22.828 mq, il CP8/sub3 avrà un'estensione superficiale di 35.300 mq, infine il CP/8 Sub2 (comparto oggetto della richiesta di suddivisione in esame) avrà una

superficie territoriale di 13.597;

- Il sub comparto oggetto del presente provvedimento è ubicato in posizione centrale rispetto alla direttrice nord-sud del comparto originario (così come evidente nella tavola unica di progetto allegata al presente provvedimento e di cui parte integrante), con accesso diretto sia da Via verdi che da Via delle Forze Armate;
- Come è specificato nella documentazione a corredo del presente atto, la suddivisione del comparto CP/8 non comporta incremento degli indici di fabbricabilità né riduzione della dotazione di spazi pubblici della dotazione di spazi pubblici o di uso pubblico, e quindi non modifica i carichi insediativi complessivi dell'intero comparto edificatorio; Inoltre, non comporta modifiche ai suoli di altre proprietà, non interclude i suoli retrostanti, e i diritti dei proprietari delle particelle in esame non vengono mutati dalla suddivisione del comparto originario.

Rilevato altresì che:

- Con Determina di Dirigenziale n. 694 del 11/06/2021 è stato predisposto l'atto di formalizzazione, ai fini VAS e per la registrazione di cui al R.R. Puglia n. 18 in attuazione L.R. 44/12;
- In data 24/06/2021 il Comune di Trani - UTC – ha attivato la procedura telematica di registrazione per la verifica delle condizioni di esclusione della VAS di cui all'art. 7 del R.R. 18/2013 trasmettendo tramite l'accesso autorizzato alla piattaforma del Portale Ambientale Regionale, la documentazione necessaria acquisita dal sistema di registrazione Regionale con il numero di protocollo r_puglia/AOO_089/24/06/2021/0009794;
- La Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota PEC. r_puglia/AOO_089/02/07/2021/0010153 in data 02/07/2021, ha comunicato al Comune di Trani, in qualità di Autorità Procedente, che progetto di modifica della perimetrazione del CP/8 è stato escluso dalla procedura di VAS per le condizioni di esclusione previste dal R.R. 18/2013 per l'attuazione delle L.R. 44/12.

Dato atto che:

- per il provvedimento in argomento, non necessita il Parere di Compatibilità ex art. 89 del D.P.R. 380/2001 (*pareri sugli strumenti urbanistici*), tanto in applicazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2010, n.1309, in quanto l'accorpamento di cui si discute non comporta modificazioni su elementi rilevanti ai fini della compatibilità sismica di cui all'art. 84 del medesimo DPR 380/2001;
- per l'approvazione del medesimo accorpamento, non necessita il Parere di Compatibilità

Paesaggistica ai sensi dell'art.96 comma 1 lett. c) delle NTA del P.P.T.R., in quanto lo stesso, ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. 20/2001 è annoverato tra i provvedimenti per le quali non è prevista la verifica di compatibilità regionale e provinciale o ad approvazione Regionale.

Ritenuto che:

- sussistono i presupposti per poter far ricorso a tale disposizione legislativa in modo da consentire lo snellimento degli iter procedurali approvativi dei piani di comparto così da dare attuazione alle previsioni di P.U.G.;
- sussiste l'interesse pubblico nella realizzazione di servizi pubblici/urbanizzazioni previste nella specifica destinazione zona per i sub comparti a determinarsi nonché nel rendere queste aree da destinare a servizi pubblici/urbanizzazioni immediatamente disponibili;
- sussistono le condizioni per ritenere che la suddivisione proposta operi nell'ottica di una ordinata e razionale pianificazione del territorio.

Letto il parere, ex art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, reso in ordine alla sola regolarità tecnica da parte del Dirigente dell'Area Urbanistica.

Dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza economica ai fini del visto di regolarità contabile.

Visto il D. lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Vista la L.R. Puglia n. 20/2001.

Vista la L.R. Puglia n. 5/2010.

Preso atto che la proposta di provvedimento è stata esaminata dalla 6[^] Commissione Consiliare.

Con gli esiti delle votazioni proclamate dal Presidente di seduta e riportate in premessa del deliberato

DELIBERA

- 1) **LE PREMESSE** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **DI DARE ATTO**, ai fini VAS, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento Regionale Puglia n.18/2013 che:
 - In data 24/06/2021 il Comune di Trani - UTC – ha attivato la procedura telematica di registrazione per la verifica delle condizioni di esclusione della VAS di cui all'art. 7 del R.R. 18/2013 trasmettendo tramite l'accesso autorizzato alla piattaforma del Portale Ambientale

Regionale, la documentazione necessaria acquisita dal sistema di registrazione Regionale con il numero di protocollo r_puglia/AOO_089/24/06/2021/0009794;

- La Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota PEC. r_puglia/AOO_089/02/07/2021/0010153 in data 02/07/2021, ha comunicato al Comune di Trani, in qualità di Autorità Procedente, che progetto di modifica della perimetrazione del CP/8 è stato escluso dalla procedura di VAS per le condizioni di esclusione previste dal R.R. 18/2013 per l'attuazione delle L.R. 44/12.

3) DI APPROVARE, in via definitiva, ai sensi dell'art.12 comma 3, lett. e-bis) della L.R. n.20/2001, come modificato ed integrato dall'art. 16 comma 1 lett. b) della L.R. n.5/2010 e ss.mm.ii., la modifica del Comparto CP/8 in tre Sub Comparti Sub 1, Sub2 e Sub3 sulla base degli elaborati scritto grafici che si allegano alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale, così come di seguito elencati:

- *Relazione Tecnica – aggiornamento del 18/11/2021*
- *Tavola Unica di Progetto – aggiornamento del 18/11/2021.*

4) DI DARE ATTO ALTRESI' CHE:

- la proposta di modifica in argomento, non necessità del parere di compatibilità ex art. 89 del D.P.R. 380/2001 (*pareri sugli strumenti urbanistici*), tanto in applicazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2010, n.1309, in quanto la proposta di suddivisione di cui si discute non comporta modificazioni su elementi rilevanti ai fini della compatibilità sismica di cui all'art. 84 del medesimo DPR 380/2001;
- l'approvazione della medesima proposta di suddivisione, non necessità del Parere di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art.96 comma 1 lett. c) delle NTA del P.P.T.R., in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. 20/2001 è annoverata tra le varianti per le quali non è prevista la verifica di compatibilità regionale e provinciale o ad approvazione regionale.

5) DI DISPORRE CHE: la presente Deliberazione, nei termini di legge, sia pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Trani.

6) DI DISPORRE, ALTRESI',CHE: tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati sul profilo del Comune di Trani, nella sezione Amministrazione trasparente (Pianificazione e governo del territorio) all'indirizzo <http://www.comune.trani.bt.it/trasparenza/pianificazione-e-governo-del-territorio/> per l'applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7) DI TRASMETTERE ai sensi dell'art. 12 comma 3-ter della L.R. 20/2001, la presente

deliberazione alla competente struttura regionale, la quale provvede a renderla accessibile attraverso il SIT, secondo le modalità definite dall'articolo 24.

8) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo a termini dell'art.134 – comma 4 – del Decreto Legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 176**

Ufficio Proponente: **Urbanistica**

Oggetto: **SUDDIVISIONE DEL COMPARTO CP8 - MAGLIA BS.AD 28 DEL P.U.G. DEL COMUNE DI TRANI (EX. ART. 12 COMMA 3 LETT. E-BIS L.R. N.20/2001 COSÌ COME MODIFICATO DELL'ART. 16 COMMA 1 B) DELLA L.R. N. 5 DEL 25/02/2010 E SS.MM.II) APPROVAZIONE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Urbanistica)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/11/2021

Il Responsabile di Settore
Arch. Francesco Gianferrini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 23/11/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. VINCENZO COLUCCI

DELIBERA N. 104 DEL 30/11/2021

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
Avv. MARINARO Giacomo

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 Giorni dall'inizio della Pubblicazione.

Trani, 30/11/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Francesco Angelo Lazzaro in data 17/01/2022
Giacomo Marinaro in data 18/01/2022

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio dal 18/01/2022 al 02/02/2022 per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Trani, 18/01/2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Delcuratolo Debora